



XI LEGISLATURA

ATTI AULA

Mozione n. **236**

“Aumento delle misure di sicurezza e divieto di velazione per l’accesso a tutte le strutture pubbliche regionali”

Zilli

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

PREMESSO che il Friuli Venezia Giulia rappresenta un importante crocevia sociale, culturale e territoriale, in quanto terra di confine che ospita minoranze storiche di tipo etnico, linguistico e religioso, e che oggi è meta di consistenti flussi migratori che ne stanno incrementando la complessità sociale e culturale;

RICORDATI i gravi episodi di terrorismo verificatisi tra il 2015 e il 2016 a Parigi, Bruxelles, Giacarta, Dacca, Nizza Monaco, Rouen, solo per citare i più significativi, i quali hanno acuitizzato lo stato di tensione con il quale i paesi occidentali convivono già da numerosi anni, hanno inevitabilmente indotto gli stessi paesi a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza, per quanto riguarda in particolare presidi strategici, al fine di garantire il più possibile l’incolumità dei cittadini;

RICORDATO inoltre che, proprio a seguito dei fatti sopracitati, anche in Italia e in Friuli Venezia Giulia si sono aumentati i controlli nei luoghi sensibili e ai confini con gli altri Stati;

CONSIDERATO che nel nostro Paese molte aree soggette a possibile attacco sono individuabili anche all’interno del territorio regionale: tra queste, le strutture pubbliche regionali, relativamente alle quali occorre elevare gli standard di sicurezza interni, onde fornire maggiori garanzie ai dipendenti, agli operatori e agli utenti esterni;

CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini non può essere compromessa dall’atteggiamento remissivo verso dettami di carattere religioso che nulla hanno a vedere con le regole della nostra società e i valori laici di uguaglianza tra uomo e donna, faticosamente conquistati dalla nostra società;

RITENUTO che il burqa e il niqab sono un simbolo di schiavitù e oppressione nei confronti delle donne islamiche e non aiuta certamente l’integrazione sociale;

RILEVATO CHE:

- l’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) vieta di far uso in luogo pubblico, salvo giustificato motivo, di caschi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
- le tradizioni o i costumi religiosi non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell’art. 5, della legge 152/1975 rispetto alle esigenze di sicurezza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali scuole, ospedali, mezzi pubblici e uffici pubblici;

- nello specifico, l'art. 85 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), vieta di comparire mascherato in luogo pubblico tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto e il contravventore a tale disposizione è punito con una sanzione amministrativa;

CONSIDERATO che in altri Stati europei quali Francia e Belgio e in alcuni Land della Germania la velazione integrale nei luoghi pubblici è vietata per legge;

RICHIAMATI i precedenti del Comune di Azzano Decimo e di altri comuni italiani che hanno proposto il divieto di velazione nei luoghi pubblici, nonché il recente regolamento emanato dalla Giunta Regionale della Lombardia (dgr n. X/4553 del 10 dicembre 2015 – Rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi della Giunta regionale e degli enti e società facenti parte del sistema regionale) e della mozione presentata in Consiglio Regionale del Veneto n. 85 "Divieto di velazione integrale in tutti gli edifici pubblici";

RICHIAMATO quanto accaduto a san Vito al Tagliamento lo scorso mese di ottobre, per cui una donna di religione musulmana, madre di un alunno, si è rifiutata di mostrare il volto in occasione di un evento pubblico (consiglio comunale dei ragazzi) e che, dopo essere stata allontanata, si è ripresentata in aula rifiutandosi di mostrare il volto per essere riconosciuta, tanto che il Sindaco ha deciso di sospendere la seduta;

VISTO quanto deciso dall'autorità giudiziaria in seguito all'episodio, per il quale la stessa ha emesso a carico della donna un decreto penale di condanna per i reati di interruzione di pubblico servizio e violazione dell'art. 5 della legge n. 152/75, comminando una pena di 4 mesi di reclusione, convertita in 30.000,00 euro di pena pecuniaria;

Tutto ciò premesso;

impegna la Giunta regionale

- 1) ad adottare appositi provvedimenti, anche mediante l'utilizzo di cartelli informativi, che assicurino la massima efficacia dei controlli di sicurezza interni in tutti gli edifici istituzionali, in tutte le strutture pubbliche regionali, ivi comprese tutte le strutture sanitarie e le scuole, vietando l'occultazione del volto dei soggetti che accedono all'interno delle strutture stesse, attuati anche mediante velazione integrale, quali burqa e niqab.

Presentata alla Presidenza il 15/11/2016